



POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS
MEDISOLVE GROUP

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale B

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

SOMMARIO

1.	LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE B	3
2.	I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/2001)	5
3.	PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ	6
4.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DISCIPLINARE (ART. 30, COMMA 3 DEL D. LGS. 81/2008)	8
4.1	Sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro	8
4.2	Sistema di deleghe	12
4.3	Consultazione e Reporting	13
4.4	Sistema disciplinare	13
5.	SISTEMA DI GESTIONE E PROCEDURE AZIENDALI	14
6.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED I PRESIDI DI CONTROLLO	16
7.	MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	16
8.	SISTEMA DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV	16

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

1. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE B

L'attuale struttura del Modello di Polygon prevede due Parti Speciali:

1. Parte Speciale A, strutturata seguendo il c.d. "approccio per processi ed aree a rischio reato";
2. Parte Speciale B, dedicata invece ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).

La legge 3 agosto 2007, n. 123 – mediante l'introduzione dell'art. 25-septies nel corpo del D.lgs. 231/2001 – ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3. c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro da legali rappresentanti, datori di lavoro, dirigenti e/o preposti.

Il legislatore ha fissato, all'art. 30 del D.lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza), i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Pertanto, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro i lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, sempre l'articolo in commento, dispone che:

- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il legislatore prevede altresì che, qualora vengano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello organizzativo deve essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.

Alla luce delle precise specificazioni dell'art. 30 è sempre più solido il principio in forza del quale il Modello Organizzativo in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge ed, in questo caso, della normativa infortunistica (D.lgs. 81/2008).

Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che si evince dalla lettura dell'articolo in questione è che l'efficace attuazione del modello deve coinvolgere la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.

Occorre, infine, evidenziare come l'art. 30 prevede una presunzione di conformità ai requisiti dallo stesso indicati - ovviamente solo con riferimento ai due reati cui la presente Parte Speciale è dedicata - qualora i modelli di organizzazione aziendale vengano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS ISO 45001:2018.

Alla luce di quanto sopra esposto la presente Parte Speciale illustra:

- i reati presupposto astrattamente perpetrabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i principi comportamentali e le norme di riferimento;
- i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti di Polygon coinvolti nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- il sistema di gestione della sicurezza adottato da Polygon

le attività sensibili e le misure di controllo poste in essere a presidio dei rischi di commissione dei reati presupposto connessi alla salute e sicurezza sul lavoro.

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

2. I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/2001)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche "D.Lgs. 231/2001"), di seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la responsabilità degli Enti anche per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Ai fini del Decreto, in entrambi i reati sopra richiamati, l'elemento soggettivo, consiste nella cd. "colpa specifica", ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice. Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

3. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ

La presente Parte Speciale, con riferimento alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- ali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-septies del Decreto), ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Al fine di prevenire e, ove possibile, impedire il verificarsi dei reati sopra considerati, la Società è tenuta a:

- rispettare tutte le leggi, normative, accordi e best practice in materia di salute e sicurezza applicabili alla realtà aziendale;
- osservare le procedure e le norme aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa, non tollerando comportamenti od omissioni che non siano in linea con le procedure vigenti e con i principi di massima prudenza, diligenza e perizia;
- elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.

In particolare, con riferimento ai seguenti principi, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti o in violazione delle procedure interne che possano costituire un pericolo per la sicurezza propria o di terzi all'interno dei luoghi di lavoro;
- omettere di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (anche "DPI") o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari o strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- omettere di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di salute e sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - assicurano:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, ecc.;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto da parte del personale delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

Al fine di regolamentare il sistema di organizzazione, le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, la Società predispone:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Inoltre, a tutti i Destinatari del Modello 231 è fatto quindi, obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente eventuali violazioni delle procedure o delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, adottando una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettando i principi di comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti / verifiche ispettive.

In generale tutti i Destinatari del Modello 231 devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

La Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DISCIPLINARE (ART. 30, COMMA 3 DEL D. LGS. 81/2008)

Il comma 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4.1 Sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Polygon ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di salute e sicurezza di rispettiva competenza.

Ruoli, responsabilità e autorità di controllo sono definiti, documentati e comunicati a tutti gli interessati, a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione. Al tempo stesso adeguate risorse sono predisposte per consentire lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione della sicurezza.

Polygon si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro come di seguito descritto.

Il Datore di Lavoro, delegato dal CDA, è definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

I compiti in capo al Datore di Lavoro di Polygon sono individuati in coerenza con le previsioni degli artt. 17 (affidente agli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili) e 18 del D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro ha conferito deleghe di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008 ad alcuni dirigenti della Società.

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") a seguito della verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008. Il RSPP svolge la propria attività alle dirette dipendenze del Datore di Lavoro e collabora con tutti i Dirigenti e con le altre figure giuridiche del sistema di sicurezza sul lavoro, tra le altre, nella rilevazione dei fattori di rischio, nella redazione del DVR e nell'aggiornamento costante dello stesso.

Il RSPP è responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ("SPP"), identificato come il punto di riferimento di tutta la struttura, al quale potranno rivolgersi direttamente le figure giuridiche incaricate degli adempimenti e i lavoratori stessi, per presentare proposte migliorative delle misure di tutela della salute e della sicurezza o segnalare criticità di ogni ordine.

Il SPP è utilizzato dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, provvedendo:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.

I Preposti, appositamente identificati in Polygon con specifiche comunicazioni, svolgono i compiti di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di segnaletica di sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.

Data la distribuzione dei servizi professionali erogati su territorio nazionale, la Società ha individuato un Medico Competente con il ruolo di Coordinatore ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 81/2008 e molteplici Medici Competenti.

Il **Medico Competente Coordinatore** è stato nominato in Polygon dal Datore di Lavoro ed ha il compito di svolgere l'attività di sorveglianza sanitaria in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa specifica in materia di rischi particolari a cui possono essere esposti i lavoratori di Polygon.

Nell'espletamento dell'incarico, il Medico Competente Coordinatore cura la sorveglianza sanitaria dei dipendenti di Polygon S.p.A. e degli adempimenti relativi ai luoghi in cui gli stessi lavorano su parte del territorio nazionale.

Inoltre, il Medico Competente Coordinatore, riveste il ruolo di raccordo organizzativo con i medici competenti delle altre aree territoriali, convenendo criteri omogenei di definizione e applicazione dei protocolli sanitari, delle procedure e degli strumenti operativi. Rappresenta altresì il riferimento tecnico-scientifico per la risoluzione di problematiche complesse, nonché per l'inoltro di istanze di carattere sanitario all'azienda.

Il coordinatore, pur svolgendo compiti di supervisione, non possiede poteri sovraordinari né può sostituirsi ai medici coordinati nello svolgimento delle loro funzioni e non risponde per l'operato dei coordinati.

I **Medici Competenti coordinati** sono nominati in Polygon anche essi dal Datore di Lavoro ed istituiti ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 81/2008. Il Medico Competente è uno specialista in medicina del lavoro nonché in possesso di uno dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008. Come prescritto dall'art. 25, il Medico Competente:

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei Lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro i termini di legge previsti.

L'efficacia delle misure di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Con riferimento al rischio determinato da macchinari e attrezzature presenti nei luoghi di lavoro che espongono i Lavoratori a radiazioni ionizzanti, il Datore di Lavoro ha nominato l'Esperto di Radioprotezione quale persona che possiede le cognizioni e l'addestramento sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei Lavoratori. L'Esperto di

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

Radioprotezione, i cui requisiti sono definiti dall'art. 129 e dall'allegato XXI del D.Lgs. 101/2020, ha le attribuzioni previste dall'art. 130 del D.Lgs. 101/2020.

Sono stati individuati i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza** (di seguito anche "RLS"), ai sensi dell'art. 2, lettera i) del D.Lgs. 81/2008. In quanto RLS, tali soggetti hanno precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e svolgono funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla Società (articolo 50 del D.Lgs. 81/2008). In Polygon, i RLS:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del RSPP, del Medico Competente e dell'Esperto di Radioprotezione;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
- sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Al contempo, Polygon ha provveduto alla nomina degli **Addetti alla Prevenzione Incendi/Emergenze** (di seguito, anche "API") identificati, a seguito del completamento del necessario iter formativo, in maniera da garantire la loro presenza su ciascuna turnazione di cui compone l'attività lavorativa della Società ed i cui compiti, ribaditi dai relativi atti di nomina, afferiscono a:

- controllare e verificare, durante la normale attività lavorativa, l'integrità delle attrezzature antincendio presenti nei luoghi di lavoro;
- in caso di emergenza, una volta dato l'avviso di emergenza in atto, recarsi tempestivamente sul posto e valutare l'entità dell'emergenza;

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

- se l'emergenza è di lieve entità, controllabile mediante l'uso di estintori, per esempio, adoperarsi per far rientrare la situazione;
- nel caso in cui non si riesca a controllare l'evento, dare immediatamente inizio alla procedura di evacuazione, attivando il dispositivo acustico per la segnalazione di allarme o dando istruzioni ad altri per agire in merito;
- avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza (di solito il centralino) chiedendo di allertare i soccorsi esterni;
- agire su valvole e interruttori per inibire il flusso di gas pericolosi e/o corrente elettrica;
- isolare il luogo in cui sta avvenendo l'emergenza, assicurandosi dell'effettiva chiusura delle porte tagliafuoco;
- aiutare le persone presenti ad evacuare, in special modo, uno o più addetti devono occuparsi delle persone con visibilità o mobilità ridotta e assicurarsi che tutti raggiungano il punto di ritrovo;
- verificare l'effettivo abbandono di tutti i locali, chiudendo le porte dietro di sé;
- fare l'appello del personale, per accertarsi che tutti siano giunti al punto di ritrovo, in caso negativo iniziare le ricerche e informare i soccorsi esterni;
- supportare i soccorsi esterni dando le informazioni del caso;
- segnalare la fine dell'emergenza quando la situazione di pericolo è cessata;
- chiedere la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa dell'attività, in seguito agli accertamenti sulla sicurezza degli impianti e dei fabbricati.

In aggiunta rispetto alle figure previste per legge, la Società ha individuato un **Responsabile Compliance SGI** (Sistema di Gestione Integrato). La Società, infatti, è dotata di detto Sistema all'interno del quale vi rientra anche quanto predisposto con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato) ha il compito primario di formulare il Sistema di Gestione Integrato (di seguito anche "SGI") della Società, provvedendo al suo aggiornamento, verificandone la sistematica attuazione e individuando, con la collaborazione dei Responsabili aziendali, eventuali opportunità di miglioramento. Inoltre, il Responsabile Compliance SGI ha specifiche competenze in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro come declinate in apposito mansionario.

4.2 Sistema di deleghe

Polygon ha definito un sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, al fine di ottimizzare la gestione di tali tematiche e di massimizzarne l'efficacia. In particolare, il conferimento delle deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro è posto in essere nel rispetto del dettato normativo di cui al D.Lgs. 81/2008, che, all'art. 16, espressamente disciplina la "delega di funzioni" elencando i limiti e le condizioni che accompagnano il conferimento di dette deleghe.

Le deleghe di Polygon sono formalizzate con scrittura privata, debitamente verificata e sottoscritta sia dal delegante che dal delegato.

Relativamente agli aspetti sostanziali ed ai contenuti delle deleghe, sono pienamente rispettati i requisiti di cui sopra ed in particolare:

- i delegati sono identificati tra ruoli organizzativi posti ai vertici della struttura, anche con poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale, continuativo, adeguato ed autonomo dei compiti di vigilanza;
- è definito, in ciascuna delega, un potere di spesa autonomo, quale dotazione necessaria ai compiti di coordinamento, vigilanza, verifica, controllo e intervento.

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

4.3 Consultazione e Reporting

Sulla base delle disposizioni procedurali interne, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione / Responsabile del Sistema di Gestione Integrato assicurano che vengano sorvegliate e misurate regolarmente le principali caratteristiche delle attività che possono creare impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro o che possono generare non-conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo.

A tal fine, il Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato) monitora gli indicatori per tenere sotto controllo le prestazioni dell'azienda secondo quanto definito dal Manuale del Sistema di Gestione Integrato.

La gestione operativa delle attività di reporting e di consultazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è presidiata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione / Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato).

I RLS sono consultati in occasione di:

- redazione/aggiornamento della valutazione dei rischi;
- individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione;
- designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla prevenzione incendi, primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- realizzazione dei programmi di formazione dei lavoratori;

4.4 Sistema disciplinare

La violazione dei contenuti della presente Parte Speciale è soggetta alle regole del Sistema Disciplinare definito nella Parte Generale del Modello 231 di Polygon.

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

5. SISTEMA DI GESTIONE e PROCEDURE AZIENDALI

Polygon ha adottato un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il Sistema di Gestione definito secondo la normativa UNI ISO 45001.

In particolare, la Società, mediante la Funzione HSE, ha previsto la redazione e la successiva implementazione di apposite procedure aziendali che tengono conto delle disposizioni normative in materia.

In conformità ai requisiti contenuti nella normativa ISO 45001, Polygon ha adottato un “approccio per processi” nello sviluppo, nell’attuazione e nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del proprio Sistema di Gestione Integrato, in grado di accrescere la soddisfazione delle parti interessate.

Tale approccio è basato:

- sulla comprensione dei requisiti e della loro osservanza;
- sull’esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto;
- sul conseguimento di risultati relativi alle prestazioni e all’efficacia dei processi;
- sul miglioramento continuo e/o mantenimento dell’efficacia dei processi sulla base di misurazioni oggettive.

Il SGI è descritto, in maniera sintetica, nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato, redatto da Polygon, che descrive la struttura della Società, le correlazioni organizzative, ne delinea le modalità gestionali e definisce le responsabilità connesse alla predisposizione ed attuazione del SGI stesso.

Inoltre, in apposite Procedure Organizzative ed Operative vengono dettagliate le modalità di esecuzione delle attività descritte, sinteticamente, nel Manuale.

Il Manuale del Sistema di Gestione Integrato costituisce quindi il documento principale di riferimento per l’applicazione, il controllo e l’aggiornamento del SGI della Società.

La Società con l’applicazione di tale Sistema di Gestione definisce attraverso adeguate procedure e controlli le condizioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti e applicabili nel nostro Paese.

L’adozione del Sistema si inserisce in un contesto di legislazione sempre più severa, dello sviluppo delle politiche in termini di sicurezza sul lavoro, e di altre misure atte a promuovere i benefici della applicazione dei Sistemi di Gestione.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza di Polygon prevede il rispetto delle norme di legge, ed inoltre:

- il monitoraggio è effettuato preferibilmente con personale interno all’organizzazione;
- è soggetto a certificazione di parte terza;
- si adatta alle specifiche caratteristiche della Società;
- migliora le capacità di adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica;
- coinvolge i lavoratori nel sistema di gestione.

L’applicazione di tale sistema è strutturata in modo da assicurare un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo periodico sulla verifica del corretto funzionamento del sistema che si ritiene possa pienamente soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 30 D.lgs. 81/08.

La Società si impegna altresì a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario di Polygon che tutte le Funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

Polygon si adopera a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel Modello e nel Sistema di gestione della sicurezza nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.

La Società si è dotata di un Codice Etico debitamente divulgato e di una Politica aziendale di sicurezza che è diffusa al personale operante a qualunque livello.

Il perseguimento dei fini che la Società si prefigge con l'adozione di un Sistema di gestione della sicurezza è inoltre assicurato dall'adozione di un idoneo sistema disciplinare, compiutamente disciplinato nella parte generale del Modello.

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC

6. LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED I PRESIDI DI CONTROLLO

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, aggiornate a giugno 2021, la Società ha ritenuto di ravvisare un astratto rischio di commissione dei reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riguardo a ogni ambito di attività. Ha considerato, pertanto, di valutare diffuso - e non localizzato in relazione a specifiche aree - il rischio teorico della loro commissione.

La Società gestisce la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso protocolli e procedure, che definiscono modalità, prescrizioni e responsabilità per le singole attività sensibili o processi decisionali.

In particolare, la Società ha adottato ed implementato un sistema di gestione della sicurezza che ha ottenuto la certificazione ISO 45001, e, pertanto, presso tutte le sedi operative trovano applicazione le relative procedure ed istruzioni che qui si intendono integralmente richiamate, in quanto parte integrante del Modello Organizzativo ex 231/01.

7. MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La presente Parte speciale dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata qualora vengano accertate significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro ovvero in occasione di rilevanti mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività svolta da Polygon. nonché in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

8. SISTEMA DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

Il controllo sulla attuazione di quanto indicato dal SGI e della sua adeguatezza rispetto all'attività lavorativa è demandato innanzitutto al Chief Risk & Compliance e all'HSE Manager.

L'OdV ha un dovere di supervisione di quanto illustrato nella presente Parte Speciale, con i poteri e le facoltà disciplinate nel capitolo allo stesso dedicato all'interno della Parte Generale del Modello Organizzativo.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmessi i flussi informativi previsti dal Piano dei Flussi informativi (si veda Allegato 2 del Modello).

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
MOGC.SGI.01	08	02/07/2026	PUBLIC